



Decreto Dirigenziale n. 61 del 15/05/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 10 Settore tecnico amm.vo provinciale Salerno - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REG. CE 852, 853, 854 DEL 29 APRILE 2004 SEZ. IX (EX D.P.R. 54/97) STABILIMENTO PRODOTTI LATTIERO CASEARI. CASEIFICIO AZIENDA AGRICOLA PALMIERI S.C.A.R.L. ROFRANO (SA) - REVOCA APPROVAL NUMBER 15 743.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE DI SALERNO ASSISTENZA SANITARIA

VISTI:

- i Regg. CE 852, 853, 854, del 29 aprile 2004, in applicazione dal 1° gennaio 2006 ed in particolare la sezione IX che disciplina la materia *latte e prodotti a base di latte - impianto di trasformazione* precedentemente regolamentata del D.P.R. 14 gennaio 1997 n.54;
- la deliberazione di G.R.C. n.795 del 16 giugno 2006 con la quale sono state approvate le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dall'art. 4, paragrafo 2, allegato III, del Reg. CE 853/2004;
- la deliberazione di G.R.C. n.1838 del 20.11.2008, con la quale è stata modificata ed integrata la surrichiamata deliberazione di G.R.C. n.795/2006 ed è stato indicato il termine massimo di *sospensione attività (dodici mesi)* pena la revoca del riconoscimento;

PREMESSO :

- che con decreto dirigenziale n.56 del 18/04/2008 veniva riconosciuto con l'approval number 15 743 ai sensi dell'art. 3, p.1, lett. a) del Reg. CE 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, lo stabilimento della Ditta Caseificio Azienda Agricola Palmieri s.c.a r.l., sito in Rofrano (SA), alla Via Feudo Soprano, per l'attività *di trasformazione di prodotti a base di latte consistenti nella lavorazione dei prodotti di: formaggi freschi a pasta filata, formaggi stagionati a pasta filata, formaggio fresco vaccino, ricotta, sia fresca che stagionata*, disciplinata dalla Sezione IX dell'allegato III del Reg. CE 853/2004;
- che con decreto dirigenziale n.155 del 26.10.2010 veniva disposta la sospensione dell'efficacia del succitato decreto dirigenziale n.56 del 18.04.2008 e conseguenzialmente la sospensione dell'approval number 15 734, *per la durata di 12 mesi a partire dal 01.01.2010 fino al 31.12.2010*;

ACQUISITA al prot. n. 314431 del 24/04/2012 la nota prot. n. 713 del 24 aprile 2012, con la quale l'ASL Salerno 3 Dipartimento di Prevenzione U.O.C – Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Vallo della Lucania (SA), ha formulato proposta di revoca dell' Approval number 15 743, in quanto la Ditta di cui trattasi, ha comunicato all'ASL di competenza che non ripristinerà l'attività del proprio stabilimento neanche per tutto l'anno del 2012;

CONSIDERATO:

- che, quindi, come risulta dagli atti l'attività è sospesa da più di tre anni risultando quindi superato ampiamente il termine massimo di sospensione attività consentita dalla legge (12 mesi);
- che conseguenzialmente l'ASL, in ossequio alla deliberazione di G.R. n. 1838 del 20/11/2008 che dispone come già detto, il limite massimo di sospensione attività in 12 mesi pena la revoca del riconoscimento, con la surrichiamata nota chiede la revoca del riconoscimento partecipando la stessa nota anche all'interessato;

VISTA la legge Regionale n.24 del 29/12/2005, art. 4;

RITENUTO sulla base della documentazione surriportata che rimane agli atti del Servizio 02 di questo Settore dover procedere alla revoca dell'approval number 15 743 ;

Alla stregua della scheda istruttoria sottoscritta dal Dirigente del Servizio 02 e dal Responsabile dell'Unità Operativa Veterinaria in qualità di responsabile del procedimento;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e confermate:

1. **di revocare** il decreto dirigenziale n.56 del 18/04/2008 A.G.C. 20 Settore 10, già non efficace a seguito del decreto dirigenziale di sospensione n.155 del 26.10.2010, con il quale lo stabilimento della Ditta Caseificio Azienda Agricola Palmieri s.c.a r.l., sito in Rofrano (SA) alla Via Feudo Soprano, veniva riconosciuto con l'approval number 15 743 ai sensi dell'art. 3, p.1, lett. a) del Reg. CE 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per l'attività *di trasformazione di prodotti a base di latte consistenti nella lavorazione dei prodotti di: formaggi freschi a pasta filata, formaggi stagionati a pasta filata, formaggio fresco vaccino, ricotta, sia fresca che stagionata*, disciplinata dalla Sezione IX dell'allegato III del Reg. CE 853/2004;
2. **di revocare**, consequenzialmente, il numero di riconoscimento unico approval number **15 743**;
3. di evidenziare, ai fini dell'aggiornamento del sistema SINTESI e del data base interno i seguenti dati relativi alla Ditta:

Ragione Sociale approval number	Rappresentante legale P. I.V.A.	Comune -Indirizzo Stabilimento – sede legale	Sezione descrizione attività codice-sanco (codici interni)	SITUAZIONE ATTUALE
CASEIFICIO AZIENDA AGRICOLA PALMIERI s.c.a.r.l. 15 743	Palmieri Nicolino 04006790655	Rofrano (SA) Via Feudo Soprano, Rofrano (SA) Via Feudo Soprano.	IX - Latte e Prodotti a base di latte - impianto di trasformazione – PP (2, g,h)	Revocato

4. **di inviare copia** del presente atto al BURC per la pubblicazione, all'ASL Salerno 3 Dipartimento di Prevenzione U.O.C – Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Vallo della Lucania (SA) per la notifica al destinatario e, per quanto di competenza, al Sindaco del Comune di Rofrano (SA), al Settore Veterinario Regionale n.2 dell'A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria e al Settore Ecologia di Salerno n. 8 dell'A.G.C. 5.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Francesco Crisci

(*firma digitale*)